

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL SERVIZIO AFFIDI “TEPEE”

Art. 1 - Premesse e riferimenti legislativi

Allo scopo di garantire le condizioni che favoriscono lo sviluppo psico-fisico del minore, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità temporanea di svolgere questo compito, è istituito il Servizio Affidi, in ottemperanza alla legge n. 184/83 e successive modifiche con la legge n. 149/01, nonché alle Leggi Regionali n. 1/86 artt. 80, 81, 82, e n. 34/04.

L’Affido Familiare si realizza inserendo il minore in un nucleo affidatario eterofamiliare o parentale per un periodo di tempo definibile con il progetto elaborato congiuntamente dai Servizi Sociali Territoriali e dal Servizio Affidi.

Il presente Regolamento è un riferimento normativo che definisce i criteri, i tempi e le modalità dell’affidamento e gli impegni e i diritti dell’Amministrazione, delle famiglie di origine e degli affidatari.

L’Affido Familiare è disposto, per ogni singola situazione, su proposta dei Servizi Sociali Territoriali convalidata dal Giudice Tutelare oppure dal Tribunali dei Minori.

L’ente responsabile titolare dell’affido è il Comune di residenza del minore.

Art. 2 - I diritti del bambino, della famiglia di origine e della famiglia affidataria

1. Il bambino ha diritto a:

- essere preparato, informato e ascoltato rispetto al progetto di affido;
- mantenere i rapporti con la propria famiglia;
- mantenere i rapporti con la famiglia affidataria anche al termine dell’affido, quando non vi sia controindicazione.

2. La famiglia di origine ha diritto a:

- essere informata sulle finalità dell’affidamento, in generale e per lo specifico progetto;
- essere coinvolta in tutte le fasi del progetto;
- essere coinvolta in un progetto d’aiuto per superare i problemi;

- avere un sostegno individuale sulle proprie difficoltà;
- mantenere i rapporti con il proprio figlio.

3. La famiglia affidataria ha diritto a:

- essere informata sulle finalità dell'affidamento, in generale e per lo specifico progetto;
- essere coinvolta in tutte le fasi del progetto;
- avere un sostegno individuale e di gruppo;
- avere un contributo svincolato dal reddito, indicizzato ogni due anni, a cui si aggiungono le spese straordinarie sostenute, opportunamente valutate.

Art. 3 - Organizzazione e competenze dei servizi coinvolti

L'affidamento è realizzato con il lavoro integrato dei Servizi Sociali Territoriali e del Servizio Affidi, secondo un principio di corresponsabilità e sinergia progettuale.

I Servizi Sociali Territoriali si occupano del bambino e della sua famiglia di origine, mentre il Servizio Affidi si occupa delle famiglie affidatarie.

Garantendo in ogni fase del percorso il diritto all'informazione chiara e corretta nei confronti delle persone coinvolte, gli operatori prevedono momenti di verifica con i soggetti coinvolti, in particolare:

- i Servizi Sociali con la famiglia di origine ed il minore;
- il Servizio Affidi con la famiglia affidataria.

Art. 4 - Compiti dei Servizi Sociali Territoriali

I Servizi Sociali Territoriali svolgono i seguenti compiti:

1. esprimono una diagnosi psico-sociale approfondita sul bambino e sulla situazione familiare, utilizzando tutti gli elementi di conoscenza esistenti, forniti anche da altri servizi;
2. elaborano un progetto mirato individuando gli obiettivi, la durata prevedibile, il programma d'aiuto alla famiglia di origine, le caratteristiche della famiglia affidataria ritenute prioritarie per un possibile abbinamento;
3. collaborano con il Servizio Affidi per formulare il progetto di affido in ogni fase (avvio, in itinere e conclusione). Il progetto dovrà definire gli obiettivi, gli impegni del Servizio Affidi e delle famiglie, le modalità degli incontri tra i soggetti coinvolti;

4. formalizzano l'affidamento mediante gli atti amministrativi necessari, previa sottoscrizione di impegno da parte delle famiglie di origine e affidatarie;
5. curano i procedimenti nei confronti dell'Autorità Giudiziaria, in particolare:
 - inoltrano il provvedimento di affido, se consensuale, al Giudice Tutelare per la esecutorietà;
 - informano il Tribunale per i Minorenni dell'avvenuto affidamento, in caso di affido non consensuale;
6. danno tempestiva comunicazione per i necessari adempimenti assicurativi, nel caso in cui si verifichino i danni coperti dalla polizza regionale;
7. seguono lo svolgimento dell'affido mediante verifiche periodiche con gli operatori coinvolti nel progetto, le famiglie ed il bambino, predisponendo tutti gli interventi di sostegno necessari al bambino e alla sua famiglia;
8. vigilano sull'andamento dell'affido e tengono costantemente informata l'Autorità Giudiziaria;
9. assicurano alla famiglia affidataria i contributi previsti nella tabella allegata al presente regolamento;
10. valutano e prevedono gli opportuni rimborsi alle famiglie affidatarie degli oneri sostenuti per interventi di cura e di particolare rilevanza per il progetto di affido da realizzare.

Art. 5 - Compiti del Servizio Affidi

Il Servizio Affidi, attraverso un'équipe interdisciplinare composta da un'assistente sociale e uno psicologo, svolge le seguenti funzioni:

1. promuove iniziative di sensibilizzazione, pubblicizzazione e orientamento delle persone per favorire una cultura dell'accoglienza anche in collaborazione con associazioni di volontariato e con realtà del privato sociale;
2. seleziona le persone interessate all'affido attraverso un lavoro di informazione, formazione individuale e/o di gruppo riguardo gli aspetti giuridici, sociali e psicologici dell'affidamento;
3. collabora con gli operatori dei Servizi Territoriali per formulare il progetto di affidamento e per individuare le famiglie affidatarie ritenute più adeguate;
4. sostiene le famiglie affidatarie prima e durante l'affido, condividendo con gli altri operatori frequenti momenti di verifica e promuovendo gruppi di famiglie affidatarie;

5. promuove la formazione degli operatori, favorendo l'approfondimento e la rielaborazione delle esperienze in atto e la riflessione della metodologia di lavoro;
6. adegua ogni due anni, secondo l'indice Istat di riferimento, le tariffe previste nella tabella allegata al presente regolamento dandone comunicazione ai Servizi Sociali dei Comuni;
7. predisporre una relazione sull'andamento del Servizio da sottoporre ai Comuni firmatari dell'Accordo di Programma, annualmente o su richiesta dei singoli Comuni.

Art. 6 - Impegni delle famiglie affidatarie

Le famiglie affidatarie si impegnano a:

1. provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del bambino in collaborazione con i Servizi e tenendo conto, ove possibile, delle indicazioni dei genitori;
2. mantenere, concordando le modalità con gli operatori dei Servizi, i rapporti tra il minore e la sua famiglia di origine, nel rispetto delle prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
3. assicurare discrezione circa la situazione del minore e della sua famiglia di origine;
4. collaborare con i servizi e con la famiglia di origine.

Art. 7 - Impegni della famiglia di origine

Le famiglie di origine si impegnano a:

1. aiutare il proprio figlio nelle diverse fasi dell'esperienza di affido;
2. rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il figlio e la famiglia affidataria, come concordato con gli operatori dei Servizi, nel rispetto delle prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
3. collaborare con i Servizi Sociali e la famiglia affidataria;
4. contribuire alle spese relative alla salute del proprio figlio, nella misura delle proprie disponibilità economiche ed a seguito di una valutazione del servizio di cui all'articolo 4.

Art. 8 - Conclusione dell'affido

L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa Autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine

che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

Gli operatori dei Servizi Territoriali e del Servizio Affidi hanno il compito di:

- preparare la conclusione del progetto di affido;
- sostenere ed aiutare il bambino, la sua famiglia e la famiglia affidataria a realizzare il rientro;
- mantenere per il tempo necessario i rapporti tra la famiglia di origine, il minore e la famiglia affidataria ove opportuno.

CONTRIBUTO PER LA FAMIGLIA AFFIDATARIA

Tipologia di affido		Minori		MI
		retta attuale	retta con adeguamento ISTAT	retta a
Tempo pieno mensile	eterofamiliare parenti	€ 414,00	€ 427,58	€ 568
		€ 364,00	€ 375,94	€ 568
Diurno* mensile	eterofamiliare parenti	€ 212,00	€ 218,95	€ 284
		€ 182,00	€ 187,97	€ 284
Parziale** al giorno	eterofamiliare parenti	€ 13,80	€ 14,25	€ 18
		€ 12,13	€ 12,53	€ 18

*Diurno: poiché i minori possono essere affidati durante il giorno (sono previste pertanto le spese per il vitto e necessità legate al tempo libero) per poi rientrare nel nucleo di origine per la notte, le quote rappresentano la metà delle quote per il tempo pieno.

**Parziale: poiché si riferisce ai periodi di vacanza o dei fine settimana si considerano i costi al giorno corrispondenti ad un trentesimo della quota relativa al del tempo pieno.